

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	3
Comunicazioni del Presidente	3
Esame di un provvedimento, attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale (discussione generale e illustrazione degli emendamenti) (rel. Baldini) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti presentati</i>)	21
Sulla pubblicità dei lavori	10
Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	10

Giovedì 22 marzo 2001. — Presidenza del Presidente Mario LANDOLFI. — Intervengono la dottoressa Angela Buttiglione ed il dottor Pierluigi Camilli, Direttore e Vice direttore dei Servizi parlamentari della RAI.

La seduta comincia alle 11.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, informa che il Presidente della

Camera gli ha trasmesso una lettera del senatore Antonio Di Pietro, relativa ai contenuti dell'emanando provvedimento della Commissione che disciplinerà la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale. Ricorda che l'Ufficio di presidenza, peraltro, si è già occupato di una segnalazione analoga formulata dal senatore Di Pietro.

Esame di un provvedimento, attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale (discussione generale e illustrazione degli emendamenti) (rel. Baldini).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che, come è stato da lui stabilito al termine della riunione di martedì 20 marzo dell'Ufficio di presidenza (nella quale non era stato raggiunto un accordo sull'articolazione del calendario dei lavori), nella seduta antimeridiana di oggi si svolgerà la discussione generale e l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che la Commissione dovrà approvare entro la giornata di domani, venerdì 23 marzo, in ottemperanza alle indicazioni dei Presidenti delle Camere. Nella seduta pomeridiana di oggi avrà luogo l'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI: nella seduta di domani, che avrà inizio alle 11, avrà luogo il seguito dell'esame del provvedimento, con la votazione degli emendamenti presentati, e la conclusione dell'esame.

La proposta di provvedimento messa a punto dal relatore, senatore Baldini, è stata presentata ieri e tempestivamente trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Nel termine stabilito sono pervenuti 17 emendamenti: assieme al testo della proposta, essi saranno pubblicati in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), *relatore*, illustra la propria proposta, che si riferisce sia alla campagna elettorale per le elezioni politiche, sia a quella relativa alle consultazioni amministrative contestualmente previste in alcuni ambiti territoriali del Paese. La ripartizione di massima degli spazi prevede l'utilizzo delle reti nazionali per la comunicazione e la propaganda relativa alle elezioni politiche, e quello delle reti regionali per le elezioni amministrative: gli eventuali ballottaggi per l'elezione del sindaco nelle città con popolazione superiore agli 800 mila abitanti beneficeranno peraltro di « faccia a faccia » trasmessi su rete nazionale.

L'articolo 1 del testo reca disposizioni e definizioni di carattere generale: quella, contenuta al comma 6, che impone di dar

conto della ripartizione delle candidature tra uomini e donne, è direttamente ispirata ad un emendamento presentato nella sede della Commissione Affari costituzionali del Senato. Il medesimo articolo 1 reca una disposizione interpretativa, già contenuta in precedenti deliberazioni della Commissione, che considera le tre reti nazionali della RAI come una emittente unica, ai fini del riparto in esse degli spazi di comunicazione politica e dei messaggi autogestiti.

L'articolo 2 definisce le forme e le modalità delle trasmissioni a contenuto politico, direttamente attuando le previsioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28. Rispetto ai precedenti della Commissione, il testo da lui predisposto prevede che l'informazione sia resa esclusivamente per mezzo dei notiziari, escludendo il riferimento alle trasmissioni di approfondimento informativo: in conseguenza di tale scelta, la disposizione relativa alla restante programmazione della RAI è stata formulata in modo da chiarire che essa non può contenere riferimenti a soggetti o ad argomenti di interesse politico, neppure nei programmi di approfondimento ed in quelli a contenuto satirico.

La ragione di tale scelta deve essere ricercata nell'esperienza maturata a seguito delle polemiche e delle incertezze che, in occasione della precedente campagna elettorale regionale, hanno fatto riferimento alla difficoltà di qualificare determinati programmi (per esempio, « Porta a Porta ») come trasmissioni di comunicazione politica, piuttosto che di informazione. Sulla vicenda, come è noto, era intervenuta anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale aveva infine qualificato « Porta a Porta » come programma di comunicazione, nonostante che la Rai l'avesse formalmente ricompreso tra i programmi informativi. In rapporto a tali polemiche, ha ritenuto di dover presentare un testo che preveda regole precise, benchè la formula realizzata con tali trasmissioni risulti indubbiamente vivace e gradita ai telespettatori: non si può tuttavia negare che tali programmi debbano rientrare nel genere

della comunicazione politica, anche in diretto riferimento alle disposizioni della legge n. 28/2000, e che tale circostanza debba essere puntualmente disciplinata dalla Commissione, a garanzia dell'interesse di tutte le forze politiche.

Quanto ai criteri di ripartizione degli spazi tra i soggetti aventi diritto, la delibera prevede che nel periodo antecedente alla presentazione delle candidature i soggetti coincidano con quelli individuati nella delibera della Commissione del 21 giugno 2000, e cioè, i gruppi parlamentari ed altre forze politiche rappresentate nel Parlamento europeo, o che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute. Esse si ripartiranno gli spazi disponibili secondo un criterio proporzionale alla loro consistenza. Nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, la difficoltà di pervenire ad una puntuale definizione della nozione di coalizione — assente nella legge elettorale — lo ha indotto a fare riferimento alle forze politiche che hanno presentato con proprio simbolo liste concorrenti alla ripartizione dei seggi assegnati con il sistema proporzionale alla Camera dei Deputati, le quali si ripartiranno in parti uguali il tempo disponibile nelle trasmissioni. Ne risulta, ritiene, un assetto assai garantista, che conferisce pari dignità a tutti i competitori elettorali, specie in riferimento all'interesse delle formazioni politiche cosiddette minori alla corretta rappresentazione delle loro proposte elettorali.

La medesima esigenza, di conferire pari dignità ai competitori elettorali, lo ha indotto a prevedere che tutti i soggetti aventi diritto siano contestualmente presenti in ciascuna trasmissione di comunicazione politica, e beneficino di una conduzione imparziale di ciascuna trasmissione, assicurata non solo attribuendo funzioni di garanzia direttamente al conduttore, ma anche prevedendo un sistema di rotazione dei conduttori nelle varie trasmissioni. Questo accorgimento consentirà in particolare di riportare l'attenzione degli spettatori sui soggetti politici che

prendono parte ai programmi, evitando che rispetto a certi conduttori essi si riducano al ruolo di comprimari.

Dopo aver illustrato le disposizioni, specificamente riferite alle Tribune, contenute nell'articolo 5, sottolinea la valenza del disposto dell'articolo 7, comma 3, della proposta, ove si dispone che la ripartizione di massima del tempo dedicato alle notizie di interesse politico si realizzi in parti uguali per le opposizioni e per la maggioranza, comprendendo nello spazio riservato a quest'ultima anche le notizie relative all'attività del Governo. Questo criterio risulta, durante le campagne elettorali, più idoneo di quello, mai normato ma adottato dalla RAI in via di prassi, che considera il tempo del Governo come autonomo rispetto alla ripartizione tra opposizioni e maggioranza.

Dopo aver illustrato i contenuti dei restanti articoli del provvedimento, fa presente che la bozza da lui predisposta ha il solo scopo di assicurare regole certe, precise e chiare alla disciplina della comunicazione e dell'informazione politica nei periodi elettorali, e non intende certo imbavagliare la programmazione della concessionaria del servizio pubblico. Essa, quindi, non intende affatto risultare di carattere ultimativo, ma è anzi aperta ad ogni suggerimento emendativo che consenta di realizzare la più ampia convergenza possibile su un provvedimento che deve stabilire regole certe nell'interesse di tutti i competitori elettorali.

Il senatore Antonio FALOMI (DS), proprio in considerazione del carattere dichiaratamente non ultimativo del testo predisposto dal relatore, sottolinea i profili di tale proposta che richiederebbero alcune correzioni, necessarie al fine di evitare che insorgano gravi preoccupazioni. Alcune delle soluzioni adottate nella proposta realizzerebbero di fatto un ruolo improprio per il servizio pubblico radio-televisivo: in particolare, la scelta di cancellare di fatto le trasmissioni di approfondimento informativo comporterebbe anche un pregiudizio di immagine, al pari delle limitazioni proposte per i programmi

satirici, e dell'eccessivo irrigidimento dei criteri relativi ai notiziari. In tale assetto, l'unica forma di trasmissione a contenuto politico consisterebbe nelle Tribune, le quali sono rese tuttavia inidonee, sotto il profilo della comunicazione, dalla previsione di modalità oggettivamente inapplicabili. Tutto ciò sterilizza l'informazione e la comunicazione politica, la quale, pur salvaguardando le necessarie garanzie di pari opportunità, dovrebbe invece essere sviluppata il più possibile.

Per tali ragioni i gruppi di maggioranza hanno predisposto e presentato, di concerto tra loro, un gruppo non numeroso di proposte emendative, il cui senso complessivo è quello di allargare gli spazi dell'informazione e della comunicazione politica. Tali emendamenti sono palesemente ispirati all'esperienza maturata con il provvedimento emanato in occasione del rinnovo dei Consigli regionali nella scorsa primavera, il quale aveva dato buona prova applicativa, ed aveva garantito le finalità che oggi si intendono perseguire. Anche in quella occasione, le polemiche riferite in particolare alla trasmissione « Porta a Porta », determinate dall'assenza di una scelta netta e chiara sulla qualificazione giuridica di tale programma (qualificazione che tuttavia non poteva essere operata in astratto dalla Commissione), non avevano smentito la validità delle scelte operate con la delibera, che ribadiva la distinzione tra comunicazione ed informazione, nonché il significato della « riconduzione » di taluni programmi ai direttori di testata.

Quanto all'individuazione dei soggetti che hanno diritto a prendere parte alle trasmissioni programmate successivamente alla presentazione delle candidature, le modifiche proposte dalla sua parte politica fanno riferimento anche alla presentazione dei simboli nei collegi uninominali, anziché alle sole liste presentate alla Camera « nel proporzionale ». Gli emendamenti sottoscritti attenuano anche l'indicazione, eccessivamente rigida, di dare spazio a tutti i soggetti aventi diritto nella medesima trasmissione; sopprimono il criterio della rotazione dei conduttori

dei programmi, il quale dovrebbe più propriamente essere riservato all'autonomia gestionale della RAI; eliminano il riferimento non convincente alla ripartizione del tempo nelle notizie di interesse politico, che snaturerebbe la ragion d'essere dei notiziari e confonde il ruolo istituzionale del Governo con le esigenze della politica. Non sfugge tuttavia, a quest'ultimo proposito, l'opportunità che sia individuato — più propriamente nell'esercizio della professione giornalistica, e in riferimento a casi concreti — un criterio che consenta di discernere le dichiarazioni istituzionali dei rappresentanti del Governo, da quelle, rese dai medesimi rappresentanti, aventi natura più specificamente politica.

Altri contenuti emendativi del « pacchetto » sottoscritto dai gruppi della maggioranza abbassano da 800 a 500 mila abitanti la « soglia » che consente la trasmissione su rete nazionale dei « faccia a faccia » per l'eventuale ballottaggio nell'elezione del sindaco dei relativi comuni: ciò consentirà di comprendere nella disposizione tutti gli ambiti territoriali che coincidono con le aree metropolitane. Si propone, ancora, la soppressione del centro di ascolto da istituirsi presso la RAI, il quale sembra comportare per la concessionaria costi finanziari ed organizzativi sproporzionati ai vantaggi che ne conseguirebbe la Commissione. Analogamente, ritiene opportuna la soppressione della unità di garanzia prevista all'articolo 13, la quale rischia di dare la sensazione di determinare una sorta di deminutio del ruolo del Direttore generale della RAI.

Il senatore Emiddio NOVI (FI), dopo aver ricordato che l'onorevole Bassolino, candidato alla carica di sindaco di Napoli nel 1997, aveva rifiutato di prendere parte alle trasmissioni ove non erano presenti tutti gli altri candidati alla stessa carica, ricorda i criteri e le abitudini cui si fa ricorso nelle campagne elettorali in essere negli Stati Uniti d'America. Il moderatore dei confronti televisivi tra i candidati neppure si reca a votare, e adotta ogni cautela idonea a mascherare, nel proprio

comportamento o nei propri atteggiamenti, le sue eventuali opinioni politiche, a tutela del suo rigore professionale. La satira ed i programmi di approfondimento non risultano politicamente orientati, né tanto meno realizzano veri e propri processi mediatici quale quelli posti in essere dalla trasmissione « Satyricon » trasmessa lo scorso mercoledì 14 marzo: nondimeno, le relative trasmissioni risultano assai gradite ai telespettatori, e realizzano ascolti pari a varie decine di milioni di contatti.

Nessuno intende, in Italia, censurare le trasmissioni di approfondimento, ma è innegabile che conduttori quali Deaglio o Santoro non offrono alcuna garanzia di terzietà: nel loro atteggiamento e persino nella loro mimica si rinviene una perenne allusività (benchè diverso fosse l'atteggiamento di Santoro sulle reti Mediaset), la quale testimonia di una passione politica non criticabile in sé, ma inadeguata al ruolo.

Sarebbe difficile, quindi, pervenire ad una soddisfacente disciplina di trasmissioni che non sembrano offrire sufficienti garanzie di corretta attuazione delle previsioni di legge nel corso del periodo elettorale.

Il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI) ricorda che nel passato la Commissione è sempre pervenuta all'approvazione di delibere assai soddisfacenti, e si augura che anche in questa occasione essa possa pervenire ad un testo quanto più possibile accettato da tutti. Manifesta in proposito favore nei confronti delle soluzioni proposte dal relatore Baldini, che meritano accoglimento, in particolare per l'assetto proposto circa i programmi di approfondimento informativo. Essi non sempre si sono dimostrati all'altezza del rigore tecnico realizzato con le Tribune propriamente dette, ispirate a diversi orientamenti.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) rileva che il clima di stamani in Commissione appare positivamente differente da quello che traspariva dalle reazioni giornalistiche

di ieri. Sulle tematiche relative alla satira, per esempio, sembra riscontrarsi un intendimento comune, e la proposta di delibera presentata, nel salvaguardare la facoltà di « ricondurre » alla responsabilità dei direttori di testata talune trasmissioni, pone tuttavia dei limiti per le ipotesi nelle quali tale riconduzione appare oggettivamente inidonea a realizzare le garanzie che le circostanze richiedono. La proposta del relatore risulta inoltre notevolmente garantista nei confronti delle formazioni politiche minori, avvantaggiate dalla ripartizione dei tempi in parti uguali nel periodo successivo alla presentazione delle candidature; e la soluzione adottata nei confronti del problema delle coalizioni deve essere considerata con attenzione particolare, tenendo conto che, a differenza della legge elettorale per il rinnovo dei Consigli regionali, quella per l'elezione delle Camere non offre alcun criterio oggettivo per individuare la nozione di coalizione.

Su tali questioni non sembrano profilarsi, quindi, eccessive difformità di vedute nella Commissione: il vero problema è rappresentato dal ruolo dei programmi di intrattenimento, in ordine ai quali il Polo della libertà non si sente garantito, neppure dalla loro possibile « riconduzione » sotto la responsabilità dei direttori di testata. Tale assenza di garanzie è stata alla base delle ragioni che hanno condotto a convocare oggi in Commissione il Presidente ed il Direttore generale della RAI.

Quanto all'ipotesi di disciplinare il riparto dei tempi nelle notizie di carattere politico, essa appare la soluzione più indicata nei periodi elettorali, e non pregiudica la possibilità per il Governo di richiedere eventuali spazi di comunicazione istituzionale, in ordine ai quali nessuna forza politica solleverebbe questioni pretestuose. La proposta del relatore si appalesa quindi opportuna, ricca di contenuti anche innovativi, ed assolutamente non liberticida.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi-U) sottolinea che le proposte emendative sottoscritte da tutti i gruppi della

maggioranza ripropongono testi collaudati dall'esperienza, che conferiranno regole certe nell'interesse di tutti: in particolare, il riferimento alle coalizioni non è completamente ineludibile, tenuto conto delle caratteristiche della legge elettorale, ed in precedenza era stato sostenuto dai colleghi del Polo della libertà. Ma lo stesso Polo, dopo aver in passato fortemente avvertito la legge n. 28/2000, oggi ne forza i contenuti nel tentativo di imbavagliare la comunicazione politica e la programmazione del servizio pubblico, piuttosto che tutelare la formula degli approfondimenti informativi. In luogo di essi, si ripropone una edizione assai peggiorata delle sole Tribune elettorali, eludendo le ragioni sottese alla scelta di lasciare in vigore la legge n. 515/1993: essa, invece, prevedendo la responsabilità dei direttori di testata per la trattazione di temi politici in campagna elettorale, pone un filtro di merito imperniato su criteri di competenza professionale.

Per tali motivi la proposta del relatore è limitativa, ed a ragione presta il fianco all'accusa di limitare il dibattito politico complessivo, ponendosi in contrasto con la legislazione vigente in materia, che invece promuove l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico durante i periodi elettorali, fissando regole a tutela dell'imparzialità. Compito della Commissione (e, nel proprio ambito di competenza, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) è quello di decidere i criteri che disciplinano le trasmissioni di approfondimento informativo, piuttosto che precluderne il ruolo, o, diversamente, stabilire quali specifiche trasmissioni debbano rivestire tale ruolo.

Il problema della satira resta aperto, anche con difformità di vedute nella Commissione, ma le ragioni che sinora hanno indotto a non regolamentare tale genere risiedono nella circostanza che essa non presuppone orientamenti politici, e realizza una configurazione di programmazione del tutto differente.

Chiede infine al relatore di conoscere se le rilevanti modifiche, da lui apportate all'assetto che si andava profilando per il

provvedimento in esame, siano state oggetto di specifica consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), nel compiacersi per il clima costruttivo e più disteso del dibattito odierno, deve però sottolineare che vengono ora al pettine i nodi irrisolti comportati dalle inopportune scelte operate con la legge n. 28/2000. La proposta del relatore, peraltro, risponde ad esigenze non censorie, bensì di garanzia, e tale valutazione è confermata dall'esame degli emendamenti proposti dai gruppi di maggioranza. Anche il suo gruppo ha presentato tre emendamenti, finalizzati a razionalizzare e potenziare lo strumento dei messaggi autogestiti, che in tal modo vengono programmati rete per rete, anziché essere ripartiti sull'intera programmazione radiotelevisiva della concessionaria pubblica. La scelta di ribadire la gratuità dei messaggi risulta non solo una conferma della disposizione legislativa che vi si riferisce, ma evidenzia che tale gratuità deve essere intesa non solo in riferimento alla loro trasmissione da parte della RAI, ma anche in riferimento alla loro realizzazione tecnica.

Il senatore Enrico JACCHIA (FI), dopo aver richiamato l'esigenza di allineare la disciplina relativa alla concessionaria del servizio pubblico a quella, di competenza dell'Autorità, che è relativa all'emittenza privata, si riserva di intervenire in altra sede sul problema cruciale rappresentato dal ruolo delle trasmissioni di intrattenimento, e fa oggi riferimento alla penetrante regola che dispone la contestualità di tutti i soggetti aventi diritto nella medesima trasmissione. Non vi è dubbio che tale criterio rappresenti un peso per la realizzazione delle relative Tribune, ma esso è finalizzato a garantire la presenza e la pari dignità di tutte le forze politiche, esigenza fondamentale in una democrazia moderna, nella quale gli elettori hanno il diritto di valutare, anche in un contesto televisivo, la capacità dei loro eletti.

Quanto alla regola della rotazione dei conduttori, essa appare una scelta possi-

bile e non eccessivamente di rottura, benchè la conduzione dei programmi della RAI sia risultata nella maggior parte dei casi una conduzione obiettiva. L'istituzione del Centro di ascolto previsto dall'articolo 12 della proposta, infine, può non essere considerata indispensabile, ma la sua previsione contribuisce a sottolineare il ruolo garantista della proposta stessa.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), nel sottolineare che gli emendamenti dei gruppi di maggioranza sono il frutto di un'elaborazione comune di tutte le relative forze politiche, finalizzata a realizzare un sistema organico di regole, manifesta l'esigenza di pervenire ad una effettiva norma garantista, dai contenuti il più possibile comuni per l'emittenza pubblica e per quella privata.

Quello che non può essere accettato della bozza predisposta dal relatore è il carattere di complessiva diminuzione della politica che ne emerge, in un momento, come la campagna elettorale, nel quale la politica dovrebbe invece utilizzare ogni mezzo per raggiungere i cittadini. Il vero problema delle prossime consultazioni è rappresentato dall'astensionismo, che si prevede in aumento. Il disfavore manifestato dalla delibera per l'istituto della « riconduzione » contraddice i contenuti della legge n. 28/2000, che prevede la doverosità di comportamenti sia nei confronti del conduttore, sia nei confronti del direttore responsabile, che è il vero garante della trasmissione, come risulta da una lettura non formale delle norme relative alla « riconduzione » stessa. Nell'insieme, del resto, le trasmissioni informative hanno realizzato buoni dati di ascolto, ed anche per tale motivo la decisione di precluderle non appare opportuna.

Gli emendamenti sottoscritti dai gruppi di maggioranza possono anche, innestandosi sull'impianto non del tutto criticabile del testo predisposto dal relatore, contribuire ad una soluzione soddisfacente del problema delle coalizioni. Si augura per-

tanto che le tensioni di recente manifestatesi si stemperino nell'esame della Commissione, che appare la sede più idonea per risolvere i problemi e garantire al servizio pubblico radiotelevisivo tutto l'ausilio ed il supporto che sono necessari durante la campagna elettorale.

Il deputato Alessio BUTTI (AN), in riferimento alle polemiche riportate ieri dagli organi di stampa, invita alcuni esponenti della maggioranza, ed in particolare il candidato premier Rutelli, a leggere i testi predisposti, prima di formulare facili giudizi. La bozza del relatore è equilibrata e garantista, e deve essere esaminata con rispetto, al pari delle posizioni espresse dai gruppi di maggioranza con i loro emendamenti. Le soluzioni individuate sono per lo più condivisibili, anche quelle maggiormente innovative, come il criterio di rotazione dei conduttori, in riferimento al quale le notizie fornite dal senatore Novi sui criteri in uso negli Stati Uniti risultano certamente illuminanti. Anche la netta individuazione dei tipi di programmazione è soddisfacente, e nella Commissione si profila un orientamento convergente anche per quanto riguarda il problema della satira. Auspica pertanto che, anche attraverso riunioni informali, la Commissione possa tempestivamente esprimere un testo quanto più possibile condiviso.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com) si compiace del clima disteso del dibattito odierno, ed auspica che il provvedimento che sarà approvato possa essere condiviso da tutta la Commissione. Per il momento, però, i contenuti del testo evidenziano alcune contrapposizioni, riferite soprattutto al rilievo delle trasmissioni di approfondimento informativo, ove la soluzione adottata rischia di privare i cittadini della maggior parte delle informazioni relative alla vita politica. Questo, anche tenendo conto che in base alla proposta le Tribune risulterebbero ingestate fino a renderle non più gestibili, e che il criterio della turnazione dei conduttori accentua tali difficoltà.

Se tali divergenze hanno carattere sostanziale, esistono peraltro convergenze significative, quale quella relativa alla ripartizione dei tempi. Il tentativo di individuare soluzioni comuni, del resto, ha rappresentato una costante dei lavori di questa Commissione.

Il senatore Carlo ROGNONI (DS) ricorda che in cinque anni di Governo la maggioranza ha sempre dimostrato senso di responsabilità: oggi l'opposizione dice di non sentirsi garantita dalla programmazione della RAI, e si deve indubbiamente trovare il modo di garantire tutte le forze politiche, ma lo strumento più idoneo per realizzare ciò non è certo quello di deprimere l'informazione. Anche l'opposizione deve pertanto dimostrare senso di responsabilità, e ciò può essere dimostrato anche dichiarandosi disponibili a rivedere le proposte che sono state in questa occasione formulate.

Il senatore Massimo BALDINI, *relatore*, rileva il carattere assai costruttivo della discussione che sinora ha avuto luogo, il quale testimonia quanto siano condivise alcune preoccupazioni di carattere generale. Per parte sua, ribadisce di non avere posizioni precostituite, e proprio per agevolare quanto possibile la soluzione dei problemi ora evidenziati, si riserva di intervenire in sede di replica nella giornata di domani, successivamente ai contatti che porrà in essere per pervenire ad una soluzione condivisa.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, rinvia allora il seguito dell'esame in titolo alla seduta già convocata per domani, venerdì 23 marzo, alle 11.00, e ricorda che nella giornata di oggi avrà luogo, alle ore 15.00, l'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI.

La seduta termina alle 12.50.

Giovedì 22 marzo 2001. — Presidenza del Presidente Mario LANDOLFI. — Intervengono il Presidente della RAI, professor

Roberto Zaccaria, ed il Direttore generale, dottor Claudio Cappon.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Pongono quesiti al Presidente ed al Direttore generale della RAI, e svolgono considerazioni il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Antonio FALOMI (DS), il deputato Mario BORGHEZIO (LNP), il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com), il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U), il senatore Massimo BALDINI (FI), il senatore Emiddio NOVI (FI), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), il deputato Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), il deputato Elio VITO (FI), il senatore Giorgio MELE (DS), il deputato Marco BOATO (Misto-Verdi-U), il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), il senatore Luigi PERUZ-ZOTTI (LFNP), il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS), il deputato Alessio BUTTI (AN), nonché il deputato Mario LANDOLFI, Presidente. Sull'ordine dei lavori interviene altresì il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), cui replica il deputato Mario LANDOLFI, Presidente.

Replicano, con più interventi, il professor Roberto ZACCARIA, Presidente della RAI, e il dottor Claudio CAPPON, Direttore generale della RAI.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e ricorda che la Commissione è

convocata per domani, venerdì 23 marzo 2001, alle 11.

La seduta termina alle 20.35.

N.B. Il resoconto stenografico è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI ED IN-FORMAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO NEL PERIODO ELETTORALE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di alcune amministrazioni provinciali e comunali;

c) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli

atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

e) viste inoltre, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni, nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

f) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; considerato che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 alle elezioni politiche presentano necessariamente profili anche sperimentali;

g) visti, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

h) vista, quanto alla disciplina della consultazione elettorale amministrativa, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

i) tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni politiche e di Tribune elettorali; della disciplina disposta in occasione dei precedenti rinnovi del Parlamento nazionale, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 29 febbraio 1996 e del 6, 7, 12 e 25 marzo successivi (riuniti questi ultimi nel testo coordinato approvato il 25 marzo 1996); della disciplina disposta in occasione di precedenti consultazioni amministrative, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 1° marzo 2000, del 27 aprile 1999, del 6 ottobre 1998, del 2 aprile 1998, del 9 ottobre 1997, del 13 marzo e del 3 aprile 1997, del 29 marzo 1995; delle scelte adottate, in particolare riferimento alla prima applicazione della legge n. 28/2000, con il proprio citato provvedimento del 1° marzo 2000 e con quello del 21 giugno 2000, rispettivamente riferiti alla campagna elettorale regionale ed amministrativa della primavera 2000, ed ai periodi non coincidenti con campagne elettorali;

j) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

k) tenuto in particolare conto dell'esigenza di un'attuazione specifica del combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515/1993, e degli articoli 4 e 5 della legge n. 28/2000, anche alla luce dei precedenti provvedimenti della Commissione e della prassi formatasi;

l) consultata, nella seduta del 6 marzo 2001, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

m) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento anche mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16, del 29 marzo e del 21 giugno 2000;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che nel presente provvedimento sono definite elezioni politiche, senza specificazione ulteriore, nonché alle elezioni del sindaco, del presidente della provincia e dei relativi consigli comunali e provinciali programmate nella primavera 2001 in varie provincie e comuni, che nel presente provvedimento sono definite elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni amministrative. Successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le trasmissioni di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni politiche sono programmate sulle reti nazionali della concessionaria pubblica; quelle riferite alle elezioni amministrative, sulle reti regionali, salvo quanto previsto all'articolo 9, commi 7 ed 11.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.

6. La designazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene per quanto possibile conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne. Le trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente alla data di presentazione delle candidature sono precedute da una scheda che informa sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati.

7. Nel presente provvedimento, ogni riferimento ai Corerat si intende espresso nei confronti dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), nelle Regioni ove essi sono già istituiti.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radio-televisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui agli articoli 5 e 9 del presente provvedimento, e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, anche in sede regionale;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica in-

teressata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;

c) l'informazione, che rispetto alla comunicazione politica è caratterizzata dalla prevalenza della cronaca rispetto al raffronto tra differenti posizioni politiche, candidati e programmi elettorali, è assicurata mediante i notiziari;

d) in tutte le altre trasmissioni, comprese quelle di approfondimento e di satira, non è ammessa ad alcun titolo la presenza di candidati o di notori esponenti politici, non si può far loro riferimento, non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, e non possono essere contenute opinioni e valutazioni politiche.

2. L'eventuale assenza delle Tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la Rai l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 3.

(Responsabilità delle trasmissioni).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla.

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione politica. In quelle nazionali, nel periodo sino al termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei seguenti soggetti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;

d) limitatamente alle Tribune nazionali di cui all'articolo 5, il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

2. Alle eventuali trasmissioni di comunicazione politica in sede regionale prendono parte, nel periodo sino al termine per la presentazione delle candidature, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché quelli di cui alla lettera c), se i relativi rappresentanti sono eletti nella Regione interessata.

3. Nel periodo compreso tra il termine di presentazione delle candidature ed il penultimo giorno precedente la consultazione, gli spazi di comunicazione politica nelle trasmissioni nazionali sono garantiti nei confronti di ogni forza politica che abbia validamente presentato, con proprio simbolo, liste alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati in tante circoscrizioni elettorali da interessare almeno il quarto dell'elettorato nazionale.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate prima del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, la ripartizione del tempo disponibile tra gli aventi diritto è effettuata in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.

5. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente al termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti paritariamente tra gli aventi diritto.

6. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto deve avere luogo contestualmente nella medesima trasmissione.

7. In ogni trasmissione il conduttore è individuato con criteri di rotazione dal direttore della relativa testata, e garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche.

ART. 5.

(Tribune nazionali e regionali).

1. Le Tribune di cui al presente articolo hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica e rientrano tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). La loro programmazione da

parte della Rai costituisce, ove non diversamente specificato dal presente provvedimento, un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le Tribune, disciplinate direttamente dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge n. 103/1975, sono organizzate dall'apposita testata della Rai, con formule e criteri preventivamente comunicati alla Commissione.

3. Le Tribune sono di regola programmate prima o dopo i principali telegiornali, garantendo buoni ascolti; quelle nazionali sono trasmesse con inizio nella fascia oraria tra le 13 e le 14, ed in quella tra le 22 e le 23,15.

4. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle Tribune:

a) il tempo è ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'articolo 4;

b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla Commissione, o, per le Tribune regionali, al relativo Corerat;

c) il conduttore è individuato con criteri di rotazione dal direttore della testata, e garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche;

d) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;

e) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

f) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia;

g) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive; l'orario è determinato in modo da garantire una fascia di ascolto analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive;

h) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi nazionali sono effettuati e trasmessi dalla sede Rai di Saxa Rubra in Roma.

5. Per quanto non è diversamente disciplinato dal presente articolo, alle Tribune si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, in quanto compatibili.

ART. 6.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ha luogo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento alle candidature per le elezioni politiche, o delle elezioni amministrative. I relativi spazi sono ripartiti tra i soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 3, e di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), del presente provvedimento.

2. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

3. I soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede nazionale della Rai entro il quinto giorno successivo alla data corrispondente al termine per la presentazione delle candidature;

b) dichiara l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare i requisiti indicati dall'articolo 4, comma 3;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.

4. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla Rai, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo loro originariamente assegnato.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 7.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari si conformano con particolare rigore ai criteri dell'indipendenza, obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, nonché della

tutela del pluralismo e della apertura alle diverse forze politiche.

2. Al fine di garantire in ogni circostanza l'effettiva attuazione dei criteri di cui al comma 1, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

3. Nella trattazione di notizie di evidente valenza politica, il tempo è ripartito in parti uguali tra i riferimenti alla maggioranza parlamentare che sostiene il Governo in carica, inclusi quelli relativi all'attività del Governo stesso, ed i riferimenti alle opposizioni.

ART. 8.

(Illustrazione, in sede nazionale e regionale, delle modalità di voto e di presentazione delle liste).

1. La Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede di cui al presente articolo saranno trasmesse anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o Tribune.

3. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi in ciascuna Regione ove sono programmate consultazioni amministrative informano circa gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste, nonché circa le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto. La frequenza di tali informazioni è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale.

4. La Rai cura che le informazioni di cui al presente articolo siano rese con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.

ART. 9.

(Trasmissioni regionali).

1. La comunicazione politica, che include le Tribune, ed i messaggi autogestiti riferiti alla consultazione amministrativa sono programmati sulla rete locale delle Regioni interessate, salvo quanto previsto ai commi 7 e 11. In ciascuna Regione il numero delle Tribune è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale. I relativi programmi regionali sono realizzati e trasmessi dalla locale sede della Rai.

2. Si considerano Regioni interessate, ai sensi del presente articolo, quelle nelle quali sono previste elezioni provinciali, o comunali nei capoluoghi di provincia: le relative Tribune sono riferite a tali consultazioni.

3. Ogni Tribuna regionale è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. Le Tribune programmate nel periodo che precede la presentazione delle candidature per la consultazione amministrativa sono riservate ai gruppi del Consiglio uscente. Alle Tribune programmate nel periodo successivo alla presentazione delle candidature prendono parte:

a) tutti i candidati a presidente della provincia o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Il tempo delle Tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto deve avere luogo contestualmente nella medesima trasmissione.

6. Le Tribune regionali riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle Tribune regionali riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le Tribune relative agli eventuali ballottaggi nell'elezione del sindaco dei comuni con popolazione legale superiore agli 800 mila residenti sono trasmesse su rete nazionale, con la formula del « faccia a faccia ».

8. I Corerat delle regioni ove sono in vigore leggi elettorali differenti dalla legislazione nazionale che disciplina le elezioni amministrative, e comunque quelli delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche specifiche di tali leggi o a situazioni particolari.

9. Se nel periodo di vigenza del presente provvedimento sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo di uno o più Consigli regionali, le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche a tale consultazione, intendendosi attribuiti al locale Corerat i compiti della Commissione parlamentare.

10. Alle eventuali ulteriori trasmissioni regionali di comunicazione politica si applicano le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Ai messaggi

autogestiti regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, in quanto compatibili, intendendosi attribuiti ai Corerat i compiti della Commissione parlamentare. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le restanti disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili.

11. Le trasmissioni irradiate nella Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano garantiscono spazi nelle lingue, rispettivamente, italiana e francese, ed italiana, tedesca e ladina. In tali ambiti territoriali possono essere programmate Tribune regionali e messaggi autogestiti riferiti alle elezioni politiche, secondo le indicazioni dei locali Corerat: nelle trasmissioni che non costituiscono confronti i soggetti aventi diritto possono scegliere tra tali lingue l'idioma nel quale esprimersi.

ART. 10.

(Programmi dell'Accesso e Tribune tematiche regionali).

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono sospesi nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed il secondo lunedì successivo alla data delle relative votazioni.

2. Nelle Regioni ove, successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative, sono programmate altre votazioni, la programmazione locale dell'Accesso resta sospesa sino al secondo lunedì successivo a tali votazioni o turni di ballottaggio.

3. A far luogo dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono sospese le Tribune tematiche regionali sperimentali delle quali sia stata eventualmente disposta la prosecuzione, ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000.

ART. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. Le funzioni attuative attribuite alla Commissione parlamentare ai sensi del presente provvedimento, ed in particolare l'approvazione dei calendari e delle modalità delle Tribune, sono definiti dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Egli può definire, sentito l'Ufficio di Presidenza, le ulteriori questioni attuative o interpretative o comunque controverse che non ritiene di rimettere, secondo il suo prudente apprezzamento, alla Commissione plenaria, e tiene i necessari contatti con la Rai.

ART. 12.

(Centro di ascolto).

1. Al fine di consentire alla Commissione l'attività di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma, primo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai istituisce un Centro di ascolto riferito alle trasmissioni radiotelevisive irradiate, su tutte le reti, nel periodo di vigenza del presente provvedimento.

2. Hanno accesso al Centro:

- a) i componenti la Commissione;
- b) i dipendenti della Camera addetti, anche temporaneamente, alla segreteria della Commissione;
- c) i delegati dai componenti la Commissione a prendere visione, per loro conto, delle registrazioni dei programmi, nel numero di non oltre due delegati per componente. Essi saranno accreditati dalla segreteria della Commissione.

3. Il centro consente agli aventi diritto di prendere visione delle registrazioni dei programmi di cui al comma 1, e, su specifica richiesta, le duplica e le trasmette alla Commissione.

4. Il centro è realizzato in una sede Rai di Roma, ed è accessibile agli aventi diritto dalle 9 alle 20 di tutti i giorni non festivi.

ART. 13.

(Unità di garanzia, e responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il direttore generale della Rai si avvale dell'opera di una unità di garanzia, che verifica, anche in collegamento con la Commissione, il rispetto delle disposizioni

del presente provvedimento e propone gli interventi che si dovessero rendere necessari. Essa si avvale anche del monitoraggio dell'Osservatorio dell'Università di Pavia, nonché del centro di ascolto di cui all'articolo 12: i relativi dati sono comunicati giornalmente alla Commissione.

2. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 5, sostituire: le tre reti nazionali della RAI sono considerate con le tre reti nazionali della RAI non sono considerate.

- 1.** Bianchi Clerici, Borghezio, Peruzzotti.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire i punti c) e d) del comma 1 con i seguenti:

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 3 e dall'articolo 7;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di notori esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale. »

- 1.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

ART. 3.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

- 1.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

ART. 4.

Al comma 3, sostituire dalle parole: forza politica *fino alla fine del comma con le seguenti parole:* soggetto politico che abbia validamente presentato, con il medesimo contrassegno, liste in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale.

- 1.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

Al comma 5, sostituire le parole: gli aventi diritto *con le seguenti:* i soggetti politici di cui al comma 3.

- 2.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La ripartizione degli spazi di comunicazione politica tra tutti gli aventi diritto, è effettuata, di norma, su base settimanale.

- 3.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

Al comma 7, sopprimere le parole da: è individuato *fino a:* testata, e.

- 4.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

ART. 5.

Al punto c) del comma 4, sopprimere le parole da: è individuato *fino a:* testata, e.

- 5. 1.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali *con le seguenti:* Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.

- 6. 3.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, sostituire dalle parole: si intendono riferite *fino alla fine del periodo, con le parole:* non si intendono riferite all'insieme della programmazione, ma alla programmazione di ogni singola rete.

- 6. 1.** Bianchi Clerici, Borghezio, Peruzzotti.

All'articolo 6, comma 3, lettera d), dopo: intende avvalersi *inserire:* gratuitamente.

- 6. 2.** Bianchi Clerici, Borghezio, Peruzzotti.

ART. 7.

Al comma 1, dopo: i notiziari, *aggiungere le seguenti:* e i relativi programmi di approfondimento.

- 7. 1.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

Sopprimere il comma 3.

- 7. 2.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

ART. 9.

Al comma 7, sostituire: 800 mila *con:* 500 mila.

- 9. 1.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: l'Ufficio di Presidenza, *aggiungere le parole:* integrato dai responsabili dei gruppi parlamentari della Commissione.

- 11. 1.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

ART. 12.

Sopprimere l'intero articolo.

- 12. 1.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.

ART. 13.

Sopprimere il comma 1.

- 13. 1.** Boato, Lombardi, Rizzo, Rogna Manassero di Costigliole, Cimmino, Falomi, Semenzato.